



Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali **A.C. 30, A.C. 468, A.C. 842**

Dossier n° 113 - Schede di lettura
 29 maggio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	30	468	842
Titolo:	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali	Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone	Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Brambilla	Dori	Rizzetto
Numero di articoli:	15	9	3
Date:			
presentazione:	13 ottobre 2022	25 ottobre 2022	30 gennaio 2023
assegnazione:	27 gennaio 2023	9 dicembre 2022	27 febbraio 2023
Commissioni competenti:	Il Giustizia	Il Giustizia	Il Giustizia
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive, XII Affari sociali, XIII Agricoltura e XIV Politiche UE	I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIII Agricoltura	I Affari Costituzionali, XII Affari sociali e XIII Agricoltura

Premessa

Le proposte di legge in commento recano disposizioni penali in materia di **tutela degli animali**.

Si ricorda che la **riforma dell'articolo 9 della Costituzione** (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la **legge dello Stato** disciplini **i modi e le forme di tutela degli animali**, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti).

Tutte le proposte in commento prevedono un **inasprimento delle pene** previste per i reati contro gli animali. Le proposte di legge AC 30 e AC 842 prevedono, inoltre, la modifica della rubrica del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, sostituendo l'attuale formulazione ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali") con la seguente: "Dei delitti contro gli animali": in tal modo si intende affermare che oggetto di tutela penale è direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale.

Contenuto

A.C. 30

La proposta C. 30, che consta di 15 articoli, persegue l'obiettivo - anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione - di rafforzare la **tutela degli animali**.

A tal fine la proposta interviene in primo luogo sul **codice penale** inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; estendendo l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali. Ulteriori interventi concernono: l'introduzione delle **sanzioni applicabili agli enti** coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali; la disciplina delle attività di **polizia giudiziaria** nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali; la previsione di **centri di accoglienza per gli animali vittime di reato** nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.

In particolare, l'articolo 1 modifica la **rubrica** del Titolo IX-bis del codice penale (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*), eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali", e specifica in tal modo che oggetto di tutela penale sono **direttamente gli animali** e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi. Oggetto

Si ricorda che il Titolo IX bis è stato introdotto nel Libro II del codice penale dalla legge n. 189 del 2004 recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate». Il legislatore ha inteso configurare gli illeciti in materia di animali come delitti, anziché come contravvenzioni, con riflessi sull'elemento soggettivo e, pertanto, sulla sfera di operatività della norma.

Con riguardo alla formulazione della rubrica, la stessa appare, almeno da punto di vista lessicale, fare riferimento quanto al bene giuridico presidiato non all'integrità psico-fisica, la salute o la vita dell'animale, bensì al "sentimento di umanità, affetto, pietà o compassione che l'uomo, reputato dunque soggetto passivo del reato, prova al cospetto di manifestazioni di incrudelimento poste in essere nei confronti di altri esseri animati e della sofferenza dai medesimi patita a causa di condotte umane, che turbano e urtano la sua sensibilità" (Cass. pen., 26 marzo 2010, n. 24734).

Si ricorda peraltro, nel contesto europeo, la stipulazione da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, in vigore dal 1° maggio 1992, e ratificata dal Parlamento italiano con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che ha inasprito le pene previste dal Titolo IX bis del codice penale. Detta Convenzione sottolinea il valore dell'animale da compagnia, definito ex art. 1 come «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia», per il contributo che apporta alla vita degli umani.

L'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede in particolare che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti [...]". E il 7° considerando del Reg. 2017/625 sui controlli ufficiali spiega: "L'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili"

L'articolo 2 interviene sull'art. 544-*quater* c.p. che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove **spettacoli o manifestazioni** che comportino sevizie o strazio per gli animali. La disposizione in commento:

Spettacoli che comportano sevizie per gli animali

- **inasprisce la pena pecuniaria** che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro.
- estende la fattispecie di reato alla **mera partecipazione** (dunque fuori dalle ipotesi di concorso) ai predetti spettacoli o manifestazioni; specificando che in tali caso la pena è diminuita della metà (dunque reclusione da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro).

Attualmente, l'art. 544-*quater* punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. L'aggravante si realizza nel caso in cui i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di

scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 544-*quinquies* c.p. che disciplina il **divieto di combattimenti tra animali**.

Divieto di combattimenti tra animali

In particolare la disposizione:

- **inasprisce le pene** per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la **reclusione da due a quattro anni**;
- estende la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque **partecipa** a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.

Si ricorda che l'art. 544-*quinquies* punisce attualmente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Il secondo comma dell'articolo prevede tre aggravanti ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell'attività delittuosa con minori di età è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, l'inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest'ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio.

Il terzo comma prevede un'ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del 1° co prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro .. L'attività qualificata come aggravante del reato di cui all'art. 544 *quater*, diviene, in tale caso, fattispecie delittuosa autonoma.

L'articolo 4, interviene sull'articolo 544-*sexies* c.p. al fine di estendere l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali

Confisca degli animali

L'articolo 544-*sexies* c.p. (rubricato *Confisca e pene accessorie*) prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per i delitti di previsti dagli articoli 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali), è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (*i.e.* ad associazioni o enti affidatari degli animali ai sensi dell'articolo 19-*quater* disp. att. c.p.). È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** prevede che tale misura accessoria si applichi, oltre che ai casi di condanna o patteggiamento già previsti, **anche ai casi di conclusione del procedimento penale con il decreto penale di condanna**, di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale.

La confisca degli animali viene inoltre estesa anche per il reato di cui all'articolo 544-*bis* (uccisione di animali), precisando che tale misura accessoria si applichi a tale ulteriore reato, nonché a quelli già richiamati dalla vigente norma, siano essi consumati o tentati (**lettere b, c**).

Si prevede inoltre che sia disposta la confisca non solo dell'animale, ma anche dei suoi cuccioli, anche se appartengano a persona estranea al reato (**lettera d**).

Viene poi **innalzata la durata**, minima (aumentata da tre mesi a un anno) e massima (aumentata da tre anni a sei anni), della **sospensione** dall'esercizio delle attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali (**lettera e**). Tale sospensione viene peraltro estesa all'attività di caccia e circense (**lettera f**), nonché a qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici (**lettera g**).

Si prevede che in caso di condanna, patteggiamento **ovvero decreto penale di condanna** per i predetti delitti sia disposta l'**interdizione perpetua** dalla detenzione di animali di affezione **nonché la confisca e la distruzione del materiale** utilizzato per il maltrattamento o il combattimento tra animali (**lettera i**).

In caso di **proscioglimento per intervenuta prescrizione**, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis* (uccisione di animali), 544-*ter* (maltrattamento di animali), 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) e ove si sia proceduto alla **confisca o all'affidamento definitivo** degli animali ai sensi del nuovo articolo 260-*bis* del codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, alla cui scheda si rimanda), il decreto di confisca o di affidamento definitivo **non perde efficacia (lettera i)**.

Si segnala che, in materia di ammissibilità della confisca, diretta e obbligatoria, mediante la sentenza che riconosce l'intervenuta prescrizione del reato, le Sezioni Unite penali della Cassazione nella sentenza n. 31617 del 2015 (c.d. caso Lucci) hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-*ter* c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.

Con la successiva sentenza Cass. pen. Sez. Unite, n. 40847 del 2019 le Sezioni Unite hanno precisato che il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato.

Le **spese** di mantenimento e di custodia giudiziaria degli animali oggetto di a sequestro e confisca conseguente ai reati di cui al presente articolo sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del comune nel cui territorio è stato consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge (**lettera i**).

In conseguenza della previsione della confisca degli animali al decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p., il **comma 2** reca una norma di **coordinamento** tra l'articolo 544-*sexies* c.p., come novellato per effetto della disposizione qui in commento, e l'articolo 460, comma 5, c.p.p. il quale prevede che il decreto penale di condanna non comporti, tra le altre cose, l'applicazione di pene accessorie. Per l'effetto, viene fatto salvo quanto disposto per l'appunto dal novellato articolo 544-*sexies* c.p. che, come detto, estende l'applicazione delle pene accessorie anche al caso del decreto penale di condanna.

L'articolo 460, comma 5, c.p.p. prevede che il **decreto penale di condanna non comporti** la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di **pene accessorie**. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena

L'**articolo 5** introduce, nel titolo IX-*bis* del libro II del codice penale, gli artt. 544-*septies* e 544-*octies*.

In particolare, l'**art. 544-*septies*** consta di un unico comma che prevede, al **primo periodo**, che i fatti previsti dagli artt. 544-*bis* (uccisione di animali) e 544-*ter* (maltrattamento di animali) siano punibili anche quando sono commessi per **colpa**.

L'art. 544-*bis* c.p. prevede che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

L'art. 544-*ter* c.p. prevede al primo comma che chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche sia punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro. Alla stessa pena, ai sensi del secondo comma, soggiace chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Il testo del nuovo articolo 544-*septies* che reca nella rubrica "**Uccisione e maltrattamento colposo**", prevede che i fatti previsti dagli artt. 544-*bis* e 544-*ter* siano punibili "anche quando il colpevole li abbia cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regolamenti o altre disposizioni normative".

Si ricorda che la definizione della colpa è già contenuta, in via generale, nell'art. 43 c.p. ai sensi del quale il reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a

Colpa e
circostanze
aggravanti nei
reati contro gli
animali

causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Al riguardo si valuti l'opportunità di fare riferimento a "fatti commessi per colpa", analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni del codice penale che prevedono delitti colposi.

Il nuovo articolo 544-septies prevede inoltre che nel caso dei delitti colposi di cui al primo periodo la pena sia **ridotta della metà** (rispetto a quella prevista per i delitti dolosi). *Si rileva come, definendo la misura della pena per il reato colposo attraverso una riduzione di quella prevista per il reato doloso, sembra configurarsi non tanto una specifica figura di reato colposo bensì una circostanza attenuante del reato doloso qualora sia commesso per colpa.*

Il nuovo articolo 544-octies prevede invece le **circostanze aggravanti** per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: 452-sexies.1 (introdotto dall'art. 14 del provvedimento in esame, *vedi infra* la relativa scheda); 544-bis e 544-ter (*vedi supra*, in questa scheda); 544-quater (*vedi supra*, scheda all'art. 2); 544-quinquies (*vedi supra*); 544-septies (*vedi supra*); 638 (*vedi infra*).

Si tratta delle seguenti aggravanti:

- l'aver commesso il fatto in **presenza di minori**;
- l'aver commesso il fatto nei confronti di **animali conviventi**;
- l'aver commesso il fatto nell'**esercizio di un'attività commerciale**;
- l'aver commesso il fatto **nei confronti di più animali**;
- l'aver commesso il fatto con l'**uso di armi**;
- l'aver commesso il fatto nell'**esercizio di funzioni professionali, pubbliche o private**;
- la **diffusione**, da parte del colpevole, di **descrizioni o immagini** dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.

Si valuti la compatibilità di tali aggravanti con la fattispecie colposa di cui all'art. 544-septies.

Il comma 2 dell'articolo 5 prevede, al primo periodo, che la sentenza o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la **radiazione dall'albo dei medici veterinari**. La disposizione, stando alla sua formulazione, risulta applicabile a tutti i reati previsti dal titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, come modificato dal provvedimento in commento.

Il secondo periodo stabilisce che il Governo provvede alle conseguenti modifiche dell'art. 42 del regolamento di cui al d.P.R. 221/1950 (Regolamento sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse).

L'art. 42 citato, relativo in via generale agli ordini delle professioni sanitarie, riguarda la radiazione di diritto dall'albo, che consegue alla condanna per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni. La radiazione di diritto consegue, altresì, all'interdizione, perpetua o di durata superiore a tre anni, dai pubblici uffici o da una professione.

Si valuti l'opportunità di prevedere, anziché la radiazione, la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e l'inserimento della relativa disposizione nel codice penale, nel rispetto del principio della riserva di codice (art. 3-bis c.p.).

L'**articolo 6**, che consta di un unico comma, reca ulteriori modifiche al codice penale.

In particolare, la **lett. a** interviene sull'art. 131-bis c.p., modificandolo al fine di **escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto** per i delitti di maltrattamento di animali, di spettacoli vietati e di violazione del divieto di combattimento tra animali (artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p.) e di traffico illecito di animali da compagnia (art. 4 della L. 201/2010, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia).

Esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto

Come è noto, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. riguarda i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (per effetto di una modifica introdotta dall'art. 16, comma 1, lett. g, del D. Lgs. 150/2022, cd. "riforma Cartabia"; in precedenza si faceva riferimento a una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva.

La non punibilità opera quando, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore:

- ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali;
- ha adoperato sevizie;

- ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa.

Analogamente, non può esservi tenuità quando:

- la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona;

- si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, quando il reato è commesso nei confronti di un agente nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di oltraggio a un magistrato in udienza.

La non punibilità è, inoltre, esclusa per una serie di delitti specificamente indicati (fra cui delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro la persona, fra cui lesioni personali aggravate, violenza sessuale, atti persecutori, *revenge porn*; delitti contro il patrimonio, fra cui rapina aggravata, usura, estorsione; delitti previsti dalle leggi in materia di interruzione volontaria della gravidanza, stupefacenti, immigrazione).

In particolare, la disposizione in commento interviene sul primo comma dell'art. 131-*bis* c.p. Si rileva, tuttavia, come l'intervento modificativo operi sul testo dell'art. 131-*bis* vigente prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 150/2022 (cd. "riforma Cartabia"). Si prevede, infatti, l'inserimento della specificazione dell'esclusione della causa di non punibilità per i reati previsti dagli artt. 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* c.p. e dall'art. 4 della L. 201/2010 dopo le parole "cinque anni", che tuttavia non compaiono nel testo attualmente vigente dell'art. 131-*bis*. Non figura, nella proposta in commento, il delitto di uccisione di animali previsto dall'art. 544-*bis* in quanto esso, sulla base della pena quale risultante dalla modifica introdotta dalla proposta in commento (in particolare dall'art. 6, comma 1, lett. c) risultava comunque escluso dal testo dell'art. 131-*bis* vigente prima dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia" *Si valuti l'opportunità di riformulare la norma di modo che risulti riferibile al testo vigente dell'art. 131-bis c.p., valutando inoltre l'opportunità di inserire la modifica nel secondo comma, che reca le eccezioni alla non punibilità con l'indicazione specifica dei reati per i quali essa è esclusa, cui andrebbero aggiunti i reati di cui alla norma in commento, anziché nel primo, che disciplina la non punibilità in via generale.*

Si rileva, inoltre, come il testo vigente dell'art. 131-*bis* c.p. già preveda, al secondo comma, l'esclusione della non punibilità nel caso di delitti commessi per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche nei confronti di animali.

La **lett. b)** introduce nel codice penale l'art. 441-*bis*, volto a prevedere, nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica, il delitto di "**Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali**".

La norma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, prepara, miscela, detiene, utilizza, colloca o abbandona **esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche**, compresi vetri, metalli, plastiche o materiale esplosivo, che possono causare **intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale**. La pena prevista è la reclusione da **quattro mesi a due anni e la multa da euro 5mila a euro 20mila**.

La **lett. c)** interviene sull'art. 544-*bis* c.p (**Uccisione di animali**) che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella è volta a **innalzare la pena prevista**, prevedendo la **pena della reclusione da due a sei anni** (attualmente è prevista la pena della reclusione da quattro mesi a due anni)

La **lett. d)** interviene sull'art. 544-*ter* c.p (**Maltrattamento di animali**), introducendovi una pluralità di modifiche

L'art. 544-*ter* c.p. vigente punisce, ai sensi del primo comma, con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro, chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Alla stessa pena, ai sensi del secondo comma, soggiace chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

In particolare:

- viene modificato il primo comma al fine di **innalzare la pena prevista** – attualmente la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5mila a 30mila euro – prevedendo la **pena detentiva della reclusione da tre a cinque anni congiuntamente** – e non

alternativamente, come previsto dalla norma vigente – **alla pena pecuniaria della multa**, la cui misura è mantenuta ferma da 5mila a 30mila euro (art. 6, comma 1, lett. d, numero 1);

- viene modificato il secondo comma al fine di far rientrare nella fattispecie di reato anche le condotte di **abbandono di animali** e di **somministrazione di farmaci per finalità non terapeutiche** (art. 6, comma 1, lett. d, numero 2);
- viene estesa l'**aggravante** prevista dal secondo comma (**morte dell'animale**), attualmente prevista per le sole ipotesi di cui al primo comma, anche a quelle di cui al secondo comma (somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate, a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi nonché, per effetto delle modifiche introdotte dal numero 2, abbandono e somministrazione di farmaci per finalità non terapeutiche) (art. 6, comma 1, lett. d, numero 3).

La **lett. e)** interviene sull'art. 625 c.p. in materia di **circostanze aggravanti del delitto di furto** - in presenza delle quali si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500 – inserendo il numero *8-quater*, volto a prevedere l'aggravante di aver commesso il furto su un animale di affezione.

Nell'ordinamento italiano non è presente una specifica elencazione degli **animali d'affezione**, che vengono assimilati agli animali da compagnia, vale a dire tutti gli animali ad esclusione di quelli definiti come selvatici, ossia animali che non possono per loro natura adattarsi alla cattività.

La [Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987](#) fornisce una definizione di animale di affezione all'articolo 1, come "animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia". Il DPCM [8 febbraio 2003](#) che ha recepito [l'accordo stipulato tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy](#), aggiunge alla predetta definizione la precisazione che in relazione all'animale d'affezione non vi devono essere fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità.

Infine, una elencazione degli animali da compagnia circoscritta all'ambito della movimentazione non commerciale si trova nel [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti di animali da compagnia n 577/2013](#), in cui vi rientrano a) *pets*: cane, gatto, e furetto; b) invertebrati, ad eccezione di api e bombi, molluschi e crostacei; c) animali acquatici ornamentali; d) uccelli (ad esclusione del pollame); e) roditori e conigli detenuti non per fini alimentari.

La **lett. f)** sostituisce l'art. 638 c.p. (**Uccisione o danneggiamento di animali altrui**).

L'art. 638 c.p., collocato nel titolo XIII del libro II (delitti contro il patrimonio), al primo comma punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali altrui (il delitto è punibile a querela). Il secondo comma prevede la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e la procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi raccolti in mandria o gregge o su bovini o equini. Il terzo comma prevede la non punibilità di chi commette il fatto su volatili sorpresi nel proprio fondo nel momento in cui gli recano danno.

Nella nuova formulazione dell'articolo introdotta dalla norma in commento non figurano il primo comma – in quanto, come precisato nella relazione illustrativa, assorbito dagli art. 544-*bis* e 544-*ter* – e il terzo comma, mentre viene mantenuta la fattispecie prevista dall'attuale secondo comma con un **innalzamento della pena** - dagli attuali sei mesi nel minimo e quattro anni nel massimo – **a due anni nel minimo e sei anni nel massimo**.

La **lett. g)** abroga l'art. 727 c.p., che prevede la contravvenzione di **abbandono di animali** (assorbito dall'art. 544-*ter*).

L'art. 727 c.p. punisce, al primo comma, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Alla stessa pena soggiace, ai sensi del secondo comma, chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

L'articolo 7 abroga l'art. **19-ter** delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale il quale attualmente prevede che le disposizioni del titolo IX-*bis*, libro II, del codice, non si applichino:

- ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali;
- alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

L'**articolo 8** apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al **sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato**.

In particolare, le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1, attribuiscono la **legittimazione a chiedere il riesame del provvedimento di sequestro alle associazioni affidatarie di animali** a seguito del sequestro medesimo, mentre la modifica di cui alla lettera b) del comma 1 introduce nel codice di procedura il nuovo articolo 260-*bis*, relativo all'**affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca**.

Il nuovo articolo reca una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro probatorio, motivata dalla peculiare natura di ciò che viene sottoposto a sequestro, ovvero animali vivi. Tale disciplina dovrà quindi essere applicata ogni qualvolta l'autorità giudiziaria dovrà procedere al **sequestro o alla confisca di animali vivi** nell'ambito di procedimenti volti all'accertamento dei **seguenti reati, tentati o consumati**:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).

Come è noto il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.) è funzionale alla formazione della prova: viene infatti disposto sulle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti (in particolare sul c.d. corpo del reato, ovvero le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo), che vengono sequestrate in vista del processo. Il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) è invece una misura cautelare reale, che può essere disposta quando la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. In entrambi i casi si tratta di una misura provvisoria.

La confisca (art. 240 c.p.) è invece una misura definitiva che consegue ad una condanna e consiste nell'espropriazione a favore dello Stato dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Il nuovo articolo 260-*bis* prevede che l'**affidamento** dei suddetti animali **alle associazioni o agli enti** di cui all'art. 19-*quater disp. att. c.p.p.* (ovvero quelle associazioni o enti che ne fanno richiesta e sono individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) sia disposto con **decreto motivato** dall'autorità giudiziaria, che può intervenire anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-*quater*. L'affidamento può essere disposto anche in via definitiva. *Si valuti l'opportunità di specificare che l'affidamento definitivo possa essere disposto soltanto in caso di confisca.*

Gli animali possono essere altresì **affidati a singole persone fisiche** o enti e associazioni, individuate dagli enti di cui all'art. 19-*quater disp. trans. c.p.* (in tal caso il decreto è emesso a loro nome).

Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati, ivi comprese quelle relative ai cuccioli nati.

L'affidamento avviene previo versamento di una **cauzione per ogni animale affidato** che costituisce condizione di efficacia del decreto (prova del versamento della cauzione deve essere infatti conservata nel fascicolo del procedimento) ed è stabilita dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale, dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo. Tale cauzione deve essere versata tramite bonifico al Fondo unico giustizia, rimanendo a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva (se la sentenza è di condanna la cauzione è acquisita dall'erario).

Il comma 2 dell'articolo 8, dispone che a **coloro che commettono abitualmente i reati** di cui agli artt. 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e di cui all'art. 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia) si applichino le **misure di prevenzione previste dal libro I del codice delle leggi antimafia**, ovvero delle misure di prevenzione personali di cui al titolo I e delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al titolo II. Tali misure si applicano limitatamente ai casi di **abitualità presunta dalla legge** di cui all'articolo 102 c.p. e di **abitualità ritenuta dal giudice** 103 del codice penale.

In particolare, ai sensi del primo dei due articoli, è dichiarato **delinquente abituale** chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa indole, commessi entro dieci anni, riporta un'altra condanna per un delitto non colposo della stessa indole, commesso entro i dieci

anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. Nei dieci anni indicati non è computato il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

La **dichiarazione di abitudinalità** nel delitto ai sensi dell'art. 103 c.p. può essere invece pronunciata anche nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e di altre circostanze che fanno presumere la capacità di delinquere del reo, ritiene che egli sia dedito al delitto.

Il d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) prevede una serie di **misure di prevenzione** di natura **personale** e di natura **patrimoniale**.

Le prime, contemplate nel titolo I del Libro I, si distinguono tra quelle che possono essere applicate dal questore (il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni e l'avviso orale) e quelle applicate dall'autorità giudiziaria (la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno).

Le seconde, previste nel titolo II del Libro I, consistono prioritariamente nel **sequestro** e nella **confisca**; sono inoltre previsti l'amministrazione giudiziaria di beni personali (quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa); l'amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche e delle aziende (quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche sia direttamente o indirettamente sottoposto a condizioni di intimidazione o di assoggettamento o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dallo stesso codice antimafia ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per gravi delitti connessi all'associazione mafiosa) e il controllo giudiziario di aziende (se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività).

L'**articolo 9** introduce il **divieto di abbattimento** degli animali o di **alienazione** degli stessi a terzi **nel corso delle indagini o durante il dibattimento** volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali. In particolare si aggiunge un ultimo comma all'art. 544-*sexies* c.p., che prevede la confisca degli animali oggetto di reato e l'applicazione di altre pene accessorie (quali la sospensione o – nei casi più gravi – l'interdizione delle attività di trasporto, commercio o allevamento di animali), per disporre, a **carico dell'indagato, dell'imputato o del proprietario**, fatta salva la possibilità di affidamento definitivo ai sensi dell'art. 260-*bis* c.p.p. (v. *supra*, art. 8, lett. b)), il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'**accertamento di uno dei seguenti reati**:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.);
- traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, legge n. 201 del 2010).

Tali divieti sussistono dall'inizio delle indagini e per tutto lo svolgimento dell'eventuale dibattimento, **fino alla pronuncia della sentenza definitiva**, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. I divieti, inoltre, si applicano non solo se si procede per un delitto consumato ma anche se il delitto è stato solo tentato.

L'**articolo 10** introduce un nuovo articolo (25-*undevicies*) nel decreto legislativo n. 231 del 2001, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le **sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali**.

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha disciplinato il procedimento per l'accertamento della **responsabilità delle imprese per illeciti amministrativi dipendenti da reato**. A seguito di tale intervento l'ente non viene più chiamato a rispondere solo in via sussidiaria in caso di inadempimento della persona fisica condannata, ma risponde in via diretta per responsabilità propria in sede penale, sulla base di un apposito sistema sanzionatorio che comprende sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si fonda sui seguenti principi:

- connessione con la realizzazione di un reato compreso tra quelli espressamente indicati dal legislatore (art. 24 e ss.) da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un **rapporto funzionale**, che potrà essere di **rappresentanza** o di **subordinazione**: nella prima ipotesi la persona giuridica risponde dell'illecito nella misura in cui essa non sia stata in grado di provare di

Divieto di abbattimento di animali

Sanzioni per gli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.

aver comunque adottato, prima della realizzazione del reato, misure organizzative idonee a prevenire la commissione di illeciti da parte dei suoi organi di vertice; nella seconda ipotesi l'ente risponde in caso vi sia stato un deficit di sorveglianza o di organizzazione che hanno reso possibile la commissione del reato da parte del soggetto subordinato all'altrui direzione;

- il criterio di collegamento fra l'illecito e l'ente collettivo consiste nella circostanza che il **reato** sia stato **realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente** (i due criteri sono richiesti in via alternativa).

La disciplina di cui al d. lgs. n. 231 si applica nei confronti degli «enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non rientrano nella sfera di applicazione della riforma lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In particolare, l'art. 25-*undecies*, rubricato "Delitti contro gli animali" e inserito nella Sezione III del Capo I del citato d.lgs. n. 231, relativa alla responsabilità amministrativa da reato, prevede, al **comma 1**, che si applichi la **sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote** all'ente riconosciuto responsabile per uno dei seguenti reati:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Si ricorda che la **sanzione pecuniaria**, ai sensi dell'[art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001](#), è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applicano altresì le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231.

Le sanzioni interdittive previste dal comma 2 dell'art. 9 sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'**articolo 11** reca una pluralità di disposizioni riguardanti le **attività di polizia giudiziaria** nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali.

Funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali

In particolare si prevede che:

- debba essere sentito anche il **Ministro della transizione ecologica** per l'emanazione del decreto del **Ministro dell'interno** che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie forze di polizia in materia di reati contro gli animali (comma 1, lett. a);

- i **compiti di vigilanza svolti dalle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute** siano estesi in via generale a tutte le norme poste tutela degli animali non siano limitati agli animali di affezione (comma 1, lett. b);

- sia istituita un'**apposita sezione per i reati contro gli animali** nella **banca dati delle Forze di polizia** (comma 1, lett. c);

- sia riconosciuta la **qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale medico veterinario** che esercita attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali e che da tale attribuzione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (commi 2 e 3);

- la non punibilità per gli agenti che effettuano **operazioni di copertura** sia estesa anche ai reati di cui agli artt. 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimento tra animali) del codice penale e all'art. 4 della legge n. 201 del 2010 (traffico illecito di animali da compagnia).

L'**articolo 12** stabilisce, al comma 1, il principio in base al quale lo Stato è chiamato ad istituire nel territorio nazionale **centri di accoglienza per gli animali vittime di reato**,

Centri per gli animali vittime

anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

La disposizione intende garantire l'**effettiva applicazione delle misure cautelari** necessarie nelle more del giudizio sui reati contro gli animali disciplinati dalla legge in commento.

Il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari Ufficio 6 - individua le strutture operative territoriali per ospitare enti ed associazioni affidatarie di animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca a norma del codice penale e sottoposte a verifica annuale della permanenza dei requisiti di idoneità da parte dell'ASL competente per territorio ([qui la lista](#)).

Il comma 2 dispone alcune modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, che a legislazione vigente reca disposizioni concernenti il **divieto di maltrattamento degli animali**, oltre che di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. In particolare:

- aggiunge un ultimo periodo al **comma 2 dell'articolo 8**, prevedendo che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, siano determinate - a cadenza annuale -, la **misura** e le **modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione** (istituito con la disposizione del nuovo comma 8-*bis*, come illustrato più avanti) ed il **mantenimento di animali sequestrati e confiscati**, oltre che le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali (**lett. a**)

- **inserisce il nuovo articolo 8-*bis*** che prevede (**lett.b**) :

- o al **comma 1**: l'istituzione del **contributo per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati**. Si prevede che le risorse derivanti dal pagamento della misura del contributo - determinata con riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati -, devono essere versate al fondo di cui all'articolo 8.

In proposito l'articolo 8 prevede che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge in commento affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute, per essere destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni attuative e di coordinamento del codice penale. Quest'ultima disposizione prevede la definizione di un'apposita procedura per l'iscrizione in un apposito elenco di associazioni ed enti riconosciuti che facciano richiesta di affidamento degli animali sequestrati o confiscati.

Tali risorse devono essere destinate al **mantenimento degli animali sequestrati e confiscati** ai sensi della richiamata legge n. 189/2004, e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i **più elevati livelli di benessere animale**. Inoltre, le medesime risorse devono essere indirizzate alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali livelli.

La disposizione precisa che il Ministro della salute è chiamato a stabilire la **ripartizione annuale** delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 del richiamato articolo 8, vale a dire con la definizione di un apposito programma ad opera del Ministro della salute, da redigere entro il 25 novembre di ogni anno, finalizzato all'attuazione delle previsioni di legge e definizione dei criteri di ripartizione delle risorse versate;

- o **al comma 2**, definisce i soggetti cui l'istituendo contributo è posto a carico, vale a dire:

- a) allevatori, compresi coloro i quali allevano animali per la macellazione, riproduzione, consumo domestico privato, vendita diretta o mediata di animali vivi, compresa la fornitura a scopi di sperimentazione;

- b) importatori di animali appartenenti alle specie non comprese tra le specie protette elencate negli allegati A, B e C del [regolamento \(CE\) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996](#), vale a dire faune selvatiche protette;

- c) chi cattura e detiene fauna selvatica, compresa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

- o **al comma 3**: si prevede che le risorse derivanti dal contributo di cui al nuovo articolo 8-*bis* siano destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il [codice penale](#) (v. *ante*) anche alle Forze di polizia, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali.

Infine, il **comma 3** dell'articolo 12 in esame, stabilisce la misura del contributo con gli importi definiti in euro di cui all'allegato A (v. oltre) annesso alla presente legge - in sede di prima attuazione della stessa - per la detenzione ed il mantenimento di animali sequestrati e confiscati.

Tali importi devono essere adeguati annualmente con decreto MEF in misura pari alle **variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo** rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad **associazioni** o enti che ne facciano richiesta in base ad [apposite procedure](#), individuati in conformità al [decreto del Salute- Interno 2 novembre 2006](#). ([qui l'attuale lista](#)).

Per quanto riguarda le [strutture operative territoriali](#), i requisiti di **idoneità** riguardano principalmente gli spazi e la conformità dei manufatti per le esigenze e caratteristiche etologiche degli animali ospitati, oltre che le capacità operative finalizzate alla tutela del benessere degli animali confiscati.

Tali strutture territoriali sono sottoposte ad una verifica annuale di idoneità rispetto alla permanenza dei requisiti ad opera dei servizi veterinari competenti per territorio. In caso di perdita dei requisiti di idoneità, il servizio veterinario informa il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

L'**articolo 13**, composto di un solo comma, rende doveroso e non più facoltativo l'impegno dello Stato e delle regioni nel promuovere e realizzare, **con frequenza annuale**, percorsi formativi per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto. A tal fine Quanto sopra, si novella l'art. 5, comma 1, della [legge n. 189 del 2004](#), che reca "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*".

Si ricorda che il suddetto **art. 5** - composto del solo comma 1 - della L. 189/2004, prevede - a legislazione vigente - che **lo Stato e le regioni possono** promuovere di intesa, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una **effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali** e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Ora, la disposizione in commento prevede che lo Stato e le regioni "**promuovono e realizzano d'intesa, con frequenza annuale**", sempre senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la suddetta integrazione dei programmi didattici delle scuole per l'educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Attività formative

L'**articolo 14**, al **comma 1** introduce, nel codice penale, l'**articolo 452-sexies.1** al fine di punire varie fattispecie di reato connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta.

In particolare, la nuova fattispecie punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 90.000 la condotta posta in essere da chiunque prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta o loro parti o derivati (primo comma del nuovo articolo 452-sexies.1).

Se il colpevole dei fatti di cui al primo comma ne diffonde descrizioni o immagini attraverso strumenti informatici o telematici si applica un aumento di pena fino alla metà (secondo comma)

Ai fini di cui al primo comma della nuova fattispecie, per **specie di fauna protetta** si intendono quelle elencate rispettivamente:

Disposizioni in materia di fauna e siti protetti

- negli allegati A, B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- nell'allegato I alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- nell'allegato IV, lettera a), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; e
- nell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Lo stesso terzo comma fa inoltre un rinvio residuale a "tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela in forza di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali".

Si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione di tale rinvio.

La norma prevede una diminuzione di pena da a un terzo a due terzi se il fatto è commesso per colpa (quarto comma).

In caso di condanna o di patteggiamento o di decreto penale di condanna nell'ambito di un procedimento per decreto, per i delitti previsti dal primo comma del nuovo articolo 452-sexies.1, sono sempre disposte la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento, e l'interdizione dalla detenzione di animali di affezione (quinto comma).

Analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del presente provvedimento per il caso della confisca degli animali, si valuti l'opportunità di inserire una norma di coordinamento tra l'articolo 452-sexies.1 e l'articolo 460, comma 5, c.p.p. il quale prevede che in caso di decreto penale di condanna non si possano applicare pene accessorie.

Per la **gestione del sequestro e della confisca** degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-bis del codice di procedura penale, (introdotto dall'articolo 8 del presente provvedimento, alla cui scheda si rimanda per ogni considerazione). Analogamente a quanto già previsto per i reati contro gli animali (v. art. 4 del presente provvedimento), in caso di condanna per il nuovo reato di cui all' articolo 452-sexies.1, come pena accessoria è disposta la **sospensione** da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia di animali a fini commerciali o ludici. In caso di recidiva si dispone invece l'interdizione dall'esercizio delle predette attività (sesto comma).

In caso di **proscioglimento per intervenuta prescrizione**, ove vi sia stata condanna in primo grado per il delitto previsto dal primo comma e ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi del nuovo articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di **confisca** o di affidamento definitivo **mantiene efficacia** (settimo comma).

Per ogni approfondimento sulla giurisprudenza di legittimità in tema di efficacia della misura accessoria della confisca in caso di estinzione del reato per prescrizione, si rimanda alla ricostruzione contenuta nella scheda relativa all'articolo 4 del presente provvedimento.

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi sottoposti a sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al presente articolo sono posti a carico dell'autore del reato o, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica (ottavo comma).

Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'ottavo comma alla luce della nuova denominazione assunta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il comma 2 interviene inoltre sull'articolo 727-bis del codice penale, relativo alla contravvenzione per uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. In particolare, abroga il primo comma dell'articolo 727-bis c.p. relativo alle fattispecie commesse sulle specie animali. Conseguentemente, viene modificata la rubrica dell'articolo in «Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette», eliminando quindi il riferimento alle specie animali. Rimane ferma la vigente disposizione con riferimento alle specie vegetali.

Il comma 3 interviene sull'articolo 733-bis del codice penale, relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, rimodulando sostanzialmente al rialzo le relative sanzioni (arresto e ammenda).

Allo stesso tempo, si fornisce una **definizione di habitat in un sito protetto** attraverso il rinvio alle definizioni contenute:

- nella direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; ovvero
- nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Infine, il comma 4, conseguentemente all'introduzione delle nuove fattispecie di reato all'interno del codice penale, **abroga alcune fattispecie** di reato **speciali** relative all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui alla legge n. 150 del 1992.

L'articolo 15 contiene una serie di disposizioni di modifica dell'art. 2 della legge n. 189 del 2004, riguardanti l'applicazione di **sanzioni penali** e di **pene accessorie** nei casi di violazione dei **divieti di utilizzo e commercializzazione di prodotti derivati da alcuni tipi di animali** (comma 1), nonché una modifica all'art. 460 c.p.p. volta a coordinare la disciplina in materia di decreto penale di condanna con l'applicazione di pene accessorie prevista da alcuni articoli della proposta di legge in commento.

Il comma 1 apporta numerose modifiche all'art. 2 della legge n. 189 del 2004, recante divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

Più nel dettaglio, alcune modificazioni relative ai divieti concernenti pelli, pellicce e altri materiali di origine animale prevedono in particolare:

Norme di coordinamento

- i **divieti di vendere, cedere o detenere** a qualunque titolo **pelli, pellicce**, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce **di cani e gatti** in aggiunta ai divieti, già previsti dal comma 1, di commercializzare, esportare o introdurre tali prodotti nel territorio nazionale (lettera a);

- l'aggiornamento del riferimento al Reg. (CE) 1007/2009, recante i **divieti di produzione, commercializzazione, esportazione o introduzione** nel territorio nazionale di qualunque **prodotto derivato dalla foca**, contenuto al comma 2-*bis*, con l'inserimento del riferimento al Reg. (UE) 2015/1775, di modifica del predetto regolamento, nonché alla normativa vigente in materia (lettera c), numero 1

Altre disposizioni sono volte a **trasformare** talune **fattispecie costituenti illecito amministrativo in illeciti penali**. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui alla lettera b) e al numero 2) della lettera c) che, rispettivamente:

- sostituiscono, per l'infrazione dei divieti previsti dal comma 1 (v. *supra*), le pene previste al comma 2, ovvero l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro, con la **reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro**. Tali pene sono aumentate in caso di utilizzo di etichette false o contraffatte che possano trarre in inganno il consumatore, mentre sono diminuite della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa;

- sostituiscono, per l'infrazione dei divieti di cui al comma 2-*bis* (v. *supra*), le pene ivi previste, ovvero l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro, con la **reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro**. Tali pene sono aumentate in caso di utilizzo di etichette false o contraffatte che possano trarre in inganno il consumatore, mentre sono diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente.

Ulteriori modifiche prevedono:

- l'obbligatorietà della **confisca e della distruzione dei materiali prodotti con l'utilizzo di cani, gatti e foche** anche in caso di emissione di **decreto penale di condanna** ai sensi dell'art 459 c.p., oltre che nei casi già previsti di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art 444 c.p., nonché **l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali**. Tali misure si applicano anche nei casi di violazione dei divieti stabiliti ai commi 1 e 2-*bis* (lettera d). *Si valuti l'opportunità di chiarire il significato del termine "violazione" in quanto da essa si fanno conseguire effetti sanzionatori prima di una pronuncia di condanna;*

- la **sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto e l'interdizione** dalle predette attività **in caso di recidiva** (in sostituzione della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno e il suo ritiro in caso di reiterazione, previsti dal comma 3-*bis*), stabilendo inoltre che tali pene si applichino anche in caso di emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell'art 459 c.p. (lettera e). *Si valuti l'opportunità di specificare se l'interdizione è di carattere permanente o temporaneo.*

Il comma 2 interviene quindi sull'art. 460 c.p.p., che contiene i requisiti del **decreto penale di condanna**, disponendo che le esclusioni previste dal comma 5 (pagamento delle spese processuali, applicazione di pene accessorie, inefficacia del giudicato nel giudizio civile o amministrativo, estinzione del reato, se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, in 5 anni in caso di delitto e 2 anni in caso di contravvenzione) per il decreto penale di condanna non trovino applicazione nei casi previsti dall'art. 544-*sexies* c.p. (che prevede la confisca e l'applicazione di altre pene accessorie per i **reati contro gli animali**) e dall'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, della legge 4 novembre 2010, n. 201 (che prevede l'applicazione di pene accessorie in caso di condanna per **traffico illecito di animali da compagnia**). *Si valuti l'opportunità di coordinare tale disposizione con quella analoga è contenuta nel comma 2 dell'art. 4 della proposta in esame.*

*Si valuti inoltre l'opportunità di correggere il riferimento all'art. 4 della legge n. 201/2010 nel quale non è contenuto il comma 4-*bis*.*

A.C. 468

La proposta C. 468 consta di 9 articoli attraverso i quali:

- **interviene sul codice penale** per: introdurre nei delitti contro gli animali, una circostanza aggravante specifica che consiste nell'aver commesso il fatto in presenza di minorenni; prevedere che nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena si debba tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'animale; inserire i delitti contro gli animali fra quelli per i quali la

sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero presso enti o associazioni;

- prevede specifici **percorsi di recupero** e trattamento psicologico per gli autori dei delitti contro gli animali
- inserisce alcuni reati commessi in danno di animali nell'elenco di quelli per i quali possono essere applicate le **misure di prevenzione** previste dal codice delle leggi antimafia.
- introduce tra i presupposti che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone o animali ovvero lesive della dignità altrui;
- prevede l'attivazione di specifici percorsi di formazione per l'attuazione delle finalità di cui alla proposta in commento in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei delitti.

In particolare l'**articolo 1** modifica gli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* c.p.

Circostanze
aggravanti nei
delitti contro gli
animali

In particolare, il comma 1 modifica l'art. 544-*bis* c.p. (**Uccisione di animali**), che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella introduce un secondo comma volto a prevedere una **circostanza aggravante**, in presenza della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà, nel caso in cui il fatto sia commesso **in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa**.

Il comma 2 modifica l'art. 544-*ter* c.p. (**Maltrattamento di animali**) che punisce, ai sensi del primo comma, con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro, chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Alla stessa pena, ai sensi del secondo comma, soggiace chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

La novella introduce nell'art. 544-*ter* un quarto comma volto a prevedere - analogamente a quanto proposto in relazione all'art. 544-*bis* - una **circostanza aggravante**, in presenza della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà, nel caso in cui il fatto sia commesso **in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa**.

Il comma 3 interviene sull'art. 544-*quater* c.p. (**Spettacoli e manifestazioni vietati**). L'art. 544-*quater* c.p. al primo comma punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3mila a 15mila euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Il secondo comma prevede un'aggravante, in presenza della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono legati alle scommesse clandestine, sono commessi al fine di trarne profitto o ne deriva la morte dell'animale.

La novella modifica il terzo comma dell'art. 544-*ter* al fine di prevedere - analogamente a quanto proposto in relazione agli artt. 544-*bis* e 544-*ter* - una **circostanza aggravante**, in presenza della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà, nel caso in cui il fatto sia commesso **in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa**.

Il comma 4 modifica l'art. 544-*quinquies* c.p. (**Divieto di combattimento tra animali**). L'art. 544-*quater* c.p. al primo comma punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50mila a 160mila euro chiunque promuove, organizza o dirige competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'incolumità.

Il secondo comma prevede un'aggravante, in presenza della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se i fatti sono commessi in concorso con minorenni o da persone armate o utilizzando o realizzando riprese audiovisive.

Il terzo comma punisce, fuori dei casi di concorso, l'allevamento o l'addestramento di animali destinati ai combattimenti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5mila a 30mila euro.

Il quarto comma punisce, fuori dei casi di concorso, le scommesse sui combattimenti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5mila a 30mila euro

In tal caso, la novella - che interviene sul secondo comma, numero 1, dell'art. 544-*quinquies* c.p. - è volta a prevedere un'ulteriore **circostanza aggravante**, in presenza della quale la pena è aumentata da un terzo alla metà, nel caso in cui il fatto sia commesso **in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa** (si sostituisce in tal modo la norma vigente che prevede l'aggravante nel solo caso in cui il fatto sia commesso in concorso con minorenni).

L'**articolo 2** modifica l'art. 61, numero 11-*quiquies*, c.p. in materia di **circostanze aggravanti comuni**, al fine di inserire - tra tali aggravanti - l'aver commesso il fatto contro gli animali.

Circostanze
aggravanti
comuni

L'art. 61, numero 11-*quiquies*, c.p. prevede quale circostanza aggravante "l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza". La norma in esame è volta a inserire, dopo le parole "libertà personale", le parole "nonché contro gli animali".

Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione di un'aggravante comune (che comporta un aumento della pena fino a un terzo) per i delitti contro gli animali commessi in presenza di un minore con quanto previsto dall'art. 1 della proposta in esame, che prevede per la medesima fattispecie un'aggravante specifica (che comporta un aumento della pena da un terzo alla metà).

L'**articolo 3** modifica il primo comma, numero 2, dell'art. 133 c.p., al fine di prevedere che nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena si debba tenere conto della **gravità del danno o del pericolo cagionato all'animale**.

Valutazione
della gravità del
reato agli effetti
della pena

L'art. 133, primo comma, c.p. prevede che si debba tenere conto, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena, della natura, della specie, dei mezzi, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità dell'azione (numero 1), della gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa (numero 2), dell'intensità del dolo o del grado della colpa (numero 3).

Il secondo comma prevede altresì che il giudice debba tenere conto della capacità a delinquere del reo, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del medesimo, dai precedenti, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato, dalle condizioni di vita.

L'**articolo 4** modifica il quinto comma dell'art. 165 c.p., prevedendo l'inserimento dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, di spettacoli vietati e di violazione del divieto di combattimento tra animali (artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quiquies* c.p.) fra quelli per i quali **la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni.

Percorsi di
recupero e
trattamento
psicologico per i
condannati

L'**articolo 5** modifica l'art. 13-*bis* dell'**ordinamento penitenziario** (L. 354/1975), al fine di includere i delitti di uccisione e maltrattamento di animali, di spettacoli vietati e di violazione del divieto di combattimento tra animali (artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quiquies* c.p.) fra quelli per i quali è previsto il **trattamento psicologico per i condannati**.

L'art. 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario prevede al primo comma che i condannati per taluni delitti specificamente indicati (reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori) possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione al trattamento è valutata ai fini della concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario (lavoro all'esterno, permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà).

L'**articolo 6** prevede che i percorsi di recupero e il trattamento psicologico, di cui agli articoli 4 e 5, per i condannati per i delitti di cui agli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quiquies* c.p. **non devono prevedere contatti diretti tra l'autore del fatto e gli animali** fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di **percorsi di terapia assistita con animali** sotto la guida di un esperto in zooantropologia assistenziale.

L'**articolo 7** inserisce alcuni **reati commessi in danno di animali** nell'elenco di quelli per i quali possono essere applicate le **misure di prevenzione** previste dal codice delle **leggi antimafia**.

Misure di
prevenzione

In particolare, la disposizione, modificando l'art. 4, comma 1, lettera *i-ter* del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia), consente l'applicazione delle **misure di prevenzione personale comminate dall'autorità giudiziaria**, ai seguenti reati:

- uccisione di animali (art. 544-*bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544-*ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati perché comportanti sevizie o strazio per gli animali (art. 544-*quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544-*quiquies* c.p.)

Le misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, previste nel Libro I, Titolo II, Capo II, del codice delle leggi antimafia, sono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno.

Il codice contempla altresì, nel Capo I, altre misure di prevenzione personale che vengono però applicate dal questore, ovvero il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per 3 anni e l'avviso orale.

L'articolo 8 interviene sull'art. 25 la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i **minorenni** (r. d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, c.d. legge minorile) relativo alla disciplina delle **misure coercitive di intervento non penale** nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. La novella modifica i presupposti che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'"irregolarità della condotta e del carattere" del minore il riferimento a **condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone o animali ovvero lesive della dignità altrui**.

Interventi nei confronti dei minorenni

A differenza degli interventi penali, possibili solo a partire dal quattordicesimo anno e nel caso in cui il fatto costituisca reato, per l'applicazione delle misure di cui all'art. 25 non è prevista un'età minima, e non sono tipizzate le condotte devianti che possono darvi luogo. Si tratta di un istituto introdotto con la legge 25 luglio 1956 n. 888, che ha modificato il r.d.l. 20/7/1934 n.1404 istitutivo del Tribunale per i minorenni. La legge n. 888, dopo aver sostituito la definizione di minore traviato con quella di "minore irregolare per condotta o carattere", ha introdotto e ha messo al primo posto la misura dell'affidamento del minore al servizio sociale, quale attività di sostegno e controllo della condotta del minore, ordinata dal tribunale per i minorenni e attuata dal servizio sociale, che lascia il minore nel suo contesto familiare facendolo però seguire ed aiutare dal servizio stesso. Accanto ad essa, la medesima legge ha conservato la misura del collocamento del minore presso un istituto di rieducazione o istituto medico psico-pedagogico.

Si ricorda peraltro che l'art 3, comma 33, del D. Lgs. 149/2022(cd. "riforma Cartabia" del processo civile) ha introdotto nel libro II del c.p.c. il titolo IV-*bis* "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie". Nell'ambito della riforma è stata prevista (Capo IV, sezione III, art. 30 ss.) l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, destinato a sostituire l'attuale tribunale per i minorenni. Tali norme hanno effetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del citato D. Lgs. 149, decorsi due anni dalla data di pubblicazione del D. Lgs. medesimo (il decreto è stato pubblicato il 17 ottobre 2022).

L'articolo 9, al comma 1, prevede l'attivazione di specifici **percorsi di formazione** per l'attuazione delle finalità di cui alla proposta in commento in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei delitti di cui agli artt. 544-*bis* ss. c.p.

Formazione professionale

I percorsi di formazione sono destinati:

al personale che esercita funzioni di **pubblica sicurezza** e di **polizia giudiziaria**;

al personale degli **organi giudiziari**;

al personale **docente ed educativo** delle scuole di ogni ordine e grado.

Si valuti al riguardo l'opportunità di chiarire con maggior precisione i destinatari della norma in commento per quanto concerne il "personale degli organi giudiziari".

I corsi sono attivati **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore della legge dai Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione.

Il comma 2 prevede che **i contenuti dei corsi**, al fine di assicurarne l'omogeneità, siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.

A.C. 842

La proposta A.C. 842 consta di **3 articoli** recanti **modifiche al codice penale** volte a inasprire le pene previste per alcuni reati contro gli animali.

L'articolo 1, con disposizione identica a quella prevista dall'art. 1 dell'A.C. 30, modifica la **rubrica** del Titolo IX-*bis* del codice penale (*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*), eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali", e specifica in tal modo che oggetto di tutela penale sono **direttamente gli animali** e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi (*si veda al riguardo per il relativo approfondimento il commento all'art. 1 dell'A.C. 30*).

Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali

L'articolo 2, che consta di un unico comma, modifica gli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p.

In particolare, la lettera *a* modifica l'art. 544-*bis* c.p. (**Uccisione di animali**), che attualmente punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La novella introduce un **inasprimento della pena**, prevedendo la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La lettera *b* modifica il primo comma dell'art. 544-*ter* c.p. (**Maltrattamento di animali**) che punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5mila a 30mila euro

chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Alla stessa pena, ai sensi del secondo comma, soggiace chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. Anche in tal caso, la novella introduce un **inasprimento della pena**, prevedendo la reclusione da cinque mesi a tre anni o la multa da 10mila a 40mila euro.

L'**articolo 3** interviene sull'art. 727 c.p., che prevede la contravvenzione di **abbandono di animali**.

L'art. 727 c.p. punisce, al primo comma, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività. Alla stessa pena soggiace, ai sensi del secondo comma, chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Anche in tal caso, la novella è volta a introdurre un **inasprimento della pena**, prevedendo l'arresto fino a due anni e sei mesi o l'ammenda da 3mila a 25mila euro.